

Con il quinto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell'articolo 75, secondo comma, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, poiché il Tribunale avrebbe respinto la violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio con la sola motivazione che i documenti tardivamente presentati dall'EU IPO nel procedimento non sarebbero stati considerati in sede di valutazione da parte della commissione di ricorso e la decisione contestata non sarebbe sorretta da essi, sebbene emerga univocamente dagli atti che la commissione di ricorso si è conformata letteralmente e pedissequamente nella sua decisione a tali mezzi di prova e non è stata offerta in nessun momento occasione al ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito ad essi.

Con il sesto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto la decisione contestata sarebbe stata corroborata da mezzi di prova che in primo grado sarebbero risultati tardivi dinanzi all'EU IPO, in modo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto del pari considerarli tardivi. Il Tribunale sarebbe quindi pervenuto nella sentenza impugnata all'inesatta conclusione che tali mezzi di prova non sarebbero stati presi in considerazione dalla commissione di ricorso e che essi non sarebbero risultati decisivi ai fini della decisione contestata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 22 novembre 2017 dalla Bayerischen Motoren Werke AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Commissione**

**(Causa C-654/17 P)**

(2018/C 094/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Bayerische Motoren Werke AG (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Freistaat Sachsen

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14,
2. annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno l'importo di EUR 28 257 273, corrispondente alla quota dell'aiuto di EUR 45 257 273 richiesta eccedente l'importo di EUR 17 milioni; se e nei limiti in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse ritenere di non essere in grado di deliberare in maniera definitiva a tal riguardo chiede, in subordine, il rinvio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
3. in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, nella parte in cui essa vieta la concessione di qualsivoglia aiuto esente da notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, nella versione del 6 agosto 2008, per il progetto di investimento della ricorrente e dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno, nel misura in cui questo eccede l'importo di 17 milioni,
4. condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli articoli 138, paragrafo 2, 184, paragrafi 1 e 2 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

### 1. Primo motivo di impugnazione: violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La sentenza viola l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta della decisione impugnata, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la mancanza di un esame separato, per determinare se e in che misura la concessione dell'aiuto abbia un effetto distorsivo della concorrenza, costituisce una violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

La sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la convenuta non poteva limitare il suo esame al semplice rilevamento dei costi aggiuntivi del progetto nel luogo svantaggiato valutati ex ante e «presumere» la distorsione della concorrenza per ogni aiuto eccedente — prescindendo completamente dall'effettiva posizione sul mercato della ricorrente.

### 2. Secondo motivo di impugnazione: violazione dell'articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, RGEC 2008, e del divieto di discriminazione.

La sentenza viola l'articolo 288 TFUE e gli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta, non avrebbe potuto procedere, con decisione, ad una nuova attribuzione alla convenuta della competenza quanto all'esame degli aiuti né alla dichiarazione di incompatibilità, dal momento che tali aiuti — entro i limiti della soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, RGEC 2008 -, erano già stati dichiarati sostanzialmente compatibili con il mercato interno, in base al diritto derivato dell'Unione di rango superiore. La conseguenza della sentenza impugnata è, inoltre, che attraverso il divieto di ottenere un aiuto eccedente l'importo di EUR 17 milioni, entro i limiti della soglia del RGEC 2008, la ricorrente è oggetto di discriminazione rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, ogni concorrente — ivi compreso un concorrente che si trovi in posizione dominante — in una situazione analoga e per un investimento di un importo comparabile — avrebbe potuto ottenere un aiuto in forza della InvZulG (legge tedesca sugli incentivi agli investimenti) per un importo pari alla soglia.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il  
4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut  
werknemersverzekeringen**

**(Causa C-677/17)**

(2018/C 094/06)

*Lingua processuale: il neerlandese*

## Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

## Parti

Ricorrente: M. Çoban

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen